## ALLEGATO A DGR n. 1178 del 24 agosto 2021

## MODALITA' DI ATTIVAZIONE DELLE MISURE PER LA GESTIONE DELLE PRODUZIONI A DOC PROSECCO PER LA VENDEMMIA 2021

- a. Attingimento temporaneo della superficie potenzialmente idonea a Prosecco Doc, secondo le modalità operative, stabilite dagli uffici competenti, con cui sono stati implementati i vincoli posti dal Consorzio Prosecco DOC relativamente
  - i. la superficie massima di 6.250 ettari;
- ii. la ridistribuzione della superficie massima, di cui al precedente punto i., tra i territori delle due regioni, secondo il rapporto già definito da precedenti provvedimenti;
- iii. il raggiungimento della superficie regionale, di cui al precedente punto ii., accumulando le superfici vitate potenzialmente idonee realizzate (impianto o sovrainnesto) dalla campagna meno recente e non oltre al 31/07/2018;
- iv. la superficie di attingimento massima aziendale di 25 ettari;
- b. Attivazione della misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dai vigneti di cui al comma 1 dell'art. 2 del disciplinare di produzione atto a Doc Prosecco ottenuto dalla vendemmia 2021 con le seguenti modalità:
  - i. la produzione da sottoporre a stoccaggio è quella ottenuta dall'uva prodotta eccedente:
    - le 15 t/ha per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo;
    - le 9 t/ha per i vigneti al secondo ciclo vegetativo;
- ii. la misura dovrà concludersi entro il 31/12/2022, salvo proroghe da richiedere alle competenti Amministrazioni da parte del Consorzio allegando idonea relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
- iii. il detentore del prodotto sottoposto a stoccaggio non può procedere alla riclassificazione dello stesso;
- iv. prima della conclusione del periodo di validità della misura attivata prevista al precedente punto ii., il Consorzio può presentare alle competenti Amministrazioni richiesta di svincolo parziale o totale del prodotto ai fini di una sua designazione a Doc Prosecco;
- c. Gestione degli esuberi di produzione di cui al comma 6 dell'art. 4 e degli esuberi di cantina di cui al comma 5 dell'art. 5 del disciplinare di produzione per la vendemmia 2021 alle seguenti condizioni:
  - i. gli esuberi di produzione della varietà Glera previsti dall'art. 4 comma 6 devono essere obbligatoriamente destinati alla produzione di prodotti diversi dal vino;
- ii. gli esuberi di cantina previsti al comma 5 dell'articolo 5 non devono essere prodotti, posto che, la resa massima di trasformazione di uva in vino, tassativamente non deve superare il limite del 75%;

